MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.C. "VIA G. MESSINA"
VII Municipio di Roma – Ambito Territoriale n. 5
SEDE CENTRALE: Via Giuseppe Messina, 51 – 00173 ROMA tel: 067210164
Sito web: www.icviagmessina.edu.it – Email: rmic839006@istruzione.it – Pec: rmic839006@pec.istruzione.it
C.M.: RMIC839006 - C.F. 97197670587- Cod. IPA: **istsc_rmic839006** - Codice univoco: UFPTQQ

Regolamento dell'Organo di Garanzia – IC VIA G. MESSINA

Premessa

L'Organo di Garanzia opera nel rispetto del principio secondo cui la scuola è una comunità nella quale ciascuno ha il diritto e il dovere di contribuire a una serena convivenza, attraverso la corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono le seguenti:

- prevenire e gestire i conflitti che possano sorgere nei rapporti tra studenti e docenti, favorendone la soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale in seguito all'irrogazione di sanzioni disciplinari;
- promuovere la collaborazione tra scuola e famiglia, anche per prevenire o superare situazioni di disagio.

Ai sensi del D.P.R. 235/2007, che modifica il D.P.R. 249/1998, e della Nota MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008, il Consiglio di Istituto delibera il seguente regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo Supino.

Art. 1 – Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, con funzioni di Presidente;
- due genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
- due docenti, nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei Docenti, di cui uno svolge, a rotazione, il ruolo di segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Istituto elegge inoltre:

- un genitore supplente, che subentra in caso di assenza, decadenza o incompatibilità del titolare;
- un docente supplente, designato dal Collegio dei Docenti per le stesse motivazioni.

Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione faccia parte dell'Organo di Garanzia, viene sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio.

Art. 2 – Funzionamento e incompatibilità

L'Organo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei membri. I genitori non possono partecipare alle sedute relative a studenti della classe dei propri figli; parimenti, i docenti

non possono partecipare alle sedute riguardanti propri alunni. In tali casi i membri interessati vengono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Art. 3 – Durata in carica

L'Organo di Garanzia resta in carica per la durata del Consiglio di Istituto. La verifica dei requisiti e delle disponibilità dei membri avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto di ogni anno scolastico. Il rinnovo è previsto alla scadenza o in caso di perdita dei requisiti dei componenti non sostituibili dai supplenti.

Art. 4 – Presentazione dei ricorsi

Il ricorso contro una sanzione disciplinare che comporti la sospensione dalle lezioni può essere presentato, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia. Nel ricorso devono essere riportati i fatti e le motivazioni, evitando considerazioni estranee alla vicenda. I ricorsi presentati oltre il termine non saranno presi in esame.

Art. 5 – Istruttoria e riunione

Ricevuto il ricorso, il Presidente – personalmente o tramite un componente istruttore – acquisisce la documentazione necessaria (atti, testimonianze, memorie dei docenti, del Consiglio di Classe, della famiglia e di eventuali altri soggetti coinvolti). Il materiale raccolto costituisce la base della discussione. L'Organo di Garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Alla seduta partecipano lo studente interessato e un genitore o chi ne fa le veci. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione, offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utili alla scuola, nel rispetto delle norme di sicurezza. Fino al giorno precedente la riunione, è possibile presentare ulteriori memorie o documenti integrativi.

Art. 6 – Decisioni e comunicazioni

Le decisioni devono essere assunte entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso e sono valide con la presenza del Dirigente Scolastico, di un genitore e di un docente. Non è ammessa astensione dal voto; le decisioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono verbalizzate e sottoscritte da tutti i membri. Le decisioni vengono comunicate in forma scritta e riservata alle parti interessate entro 5 giorni, anche mediante consegna a mano.

Art. 7 – Efficacia delle decisioni

Se l'Organo ritiene la sanzione non pertinente, il provvedimento è revocato e ne viene data comunicazione alla famiglia e al Consiglio di Classe. In caso contrario, viene confermata la sanzione,

con comunicazione scritta ai genitori. Tutti gli atti sono conservati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 8 – Convocazione e altre competenze

L'Organo è convocato dal Dirigente Scolastico ogni volta che occorra deliberare su un ricorso disciplinare. La convocazione ordinaria è comunicata almeno due giorni prima; in caso di urgenza, anche con un solo giorno di anticipo, anche tramite comunicazione telefonica. L'Organo può inoltre essere interpellato su richiesta di genitori, di un gruppo di genitori o di altri soggetti interessati, nonché per esprimersi su conflitti relativi all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

Art. 9 – Pubblicazione

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto in data 27 ottobre 2017, integra con effetto immediato il Regolamento d'Istituto ed è pubblicato sul sito web della scuola.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 29 settembre 2025